

COMUNE DI FAGGIANO

(Provincia di Taranto)

Cap. 74020 - Tel. 099/5912292 - fax: 099/5912465 - C.F. 80011170737 - P.I. 01770170734



REGOLAMENTO

PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LOTTA AL RANDAGISMO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 34 del 30/09/2020

Comune di Faggiano

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LOTTA AL RANDAGISMO

NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.	3
ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.	3
ART. 3 - Divieto di maltrattamento.	3
ART. 4 - Animali da compagnia in abitazioni private.	4
ART. 5 - Abbandoni.	4
ART. 6 - Avvelenamenti.	4
ART. 7 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.	4
ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.	5
ART. 9 - Volontari dediti al benessere animale.	5
ART. 10 - Attività delle associazioni per la protezione degli animali.	5
ART. 11 - Guinzaglio e museruola.	6
ART. 12 - Accesso nei luoghi pubblici.	6
ART. 13 - Raccolta deiezioni.	6
ART. 14 - Cessione del proprio cane al canile comunale.	6
ART. 15 - Adozioni.	7
1. Oggetto.	7
2. Modalità di adozione.	7
3. Incentivi per l'affidatario.	7
4. Controlli e revoca dell'adozione.	7
5. Eventuale trasferimento dell'animale affidato.	7
6. Decesso o smarrimento.	8
7. Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario.	8
8. Pubblicità per l'adozione.	8
 NORME SPECIFICHE SUI GATTI E ANIMALI SELVATICI	8
ART. 16 - Protezione dei gatti	8
ART. 17 - Popolazione di colombi.	8
 NORME CONCLUSIVE	9
ART. 18 - Sanzioni	9
ART. 19 - Vigilanza.	9
ART. 20 - Abrogazione norme contrastanti.	9
 <i>Allegato 1 - Modello richiesta adozione</i>	10
<i>Allegato 2 - Disciplinare per l'adozione di cani randagi ricoverati nel canile convenzionato</i>	11
<i>Allegato 3 - Scheda di affido cani randagi</i>	12

NORME DI CARATTERE GENERALE.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il Comune di Faggiano, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, individuando nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Il Comune di Faggiano, attraverso il presente Regolamento intende promuovere, secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, interventi ed azioni mirate a contenere e prevenire il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere e la tutela degli animali d'affezione presenti sul territorio comunale, ovvero a garantire la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente.

L'Ufficio comunale competente alla materia è l'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di provvedere alla sua identificazione e registrazione a cura di veterinari dell'ASL, o libero-professionisti abilitati, entro 2 mesi dalla nascita, o comunque entro 10 giorni dal possesso. Ha inoltre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto inserimento di microchip. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile (art. 29, L.R. n° 2 del 07/02/2020) e/o ai soggetti appositamente incaricati.

2. Chiunque è detentore di animali da compagnia o ci convive, o abbia accettato di occuparsene è responsabile della loro salute e del loro benessere, provvedendo in particolare:

- a farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario;
- ad accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono;
- a garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
- ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora, garantendo loro un idoneo riparo;
- a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- a garantire la tutela da aggressioni a persone o cose;
- a controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e, se non effettuata, a farsi carico della eventuale prole.

ART. 3 - Divieto di maltrattamento.

E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:

- privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
- isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
- trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a trazione meccanica, elettrica o di altro tipo;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
- mantenere animali alla catena, permanentemente legati;

- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici (salvo i casi di cui all'art. 24 comma 6, L.R. n°2 del 07/02/2020), di onicectomia (taglio prima falange del dito dei gatti) e di devocalizzazione.

ART. 4 - Animali da compagnia in abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia a condizione che il loro numero e la loro gestione, anche in luoghi comuni, non provochi carenze igienico-sanitarie tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi, e che sia assicurata l'osservanza della quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 del C.C.;
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia;
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;
4. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. catena e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).
5. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.
6. E' vietato tenere cani legati.
7. Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà.

ART. 5 - Abbandoni.

L'abbandono di animali è un reato che il nostro ordinamento prevede e punisce all'art.727 del Codice Penale, che cita testualmente "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".

E' quindi vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici, e in qualunque parte del territorio comunale.

Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne, o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.

ART. 6 - Avvelenamenti.

1. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Faggiano indicando i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 7 - Smarrimenti e fughe di animali.

In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASL; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre le 48 ore.

Quando un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario fare comunicazione tempestiva all'Ufficio di Polizia Locale e al Servizio veterinario ASL.

ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Comune (presso la Polizia Locale) o alle Forze dell'Ordine, che ne daranno comunicazione al Servizio Veterinario ASL. Essi disporranno le misure da adottare secondo le rispettive competenze.
2. Chiunque preleva autonomamente dal territorio un animale vagante, lo detiene e accudisce stabilmente presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dell'animale stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.
3. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio, è competenza del Comune, il quale si avvale degli operatori abilitati (ASL, medici veterinari, guardie zoofile e volontari qualificati) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento. In caso di comprovata, indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito. Anche in caso di ritrovamento di animali morti è necessario darne notizia al Comune presso gli Uffici della Polizia Locale.
5. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario dell'Asl a seguito di segnalazione o richiesta da parte del Comune.
6. Il ricovero in canile di cani vaganti può essere disposto dal Comando di Polizia Locale, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni. La cattura deve essere effettuata da personale del Servizio Veterinario dell'Asl ed eventualmente con la presenza e l'ausilio dei volontari.
7. I cani vaganti di accertata proprietà (microchippati) saranno restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
8. I cani recuperati in quanto vaganti trovano momentanea accoglienza nel canile sanitario convenzionato dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica. Potranno quindi essere reintrodotti nel loro ambiente, fatta eccezione per i cani morsicatori, quelli segnalati come aggressivi o quelli rientranti nell'elenco delle razze pericolose. In tal caso verranno trasportati presso il canile rifugio convenzionato.

ART. 9 - Volontari dediti al benessere animale.

1. I volontari sono cittadini che avendo seguito un corso base sull'argomento, o avendo dato prova di capacità e dedizione, prestano gratuitamente ausilio per il mantenimento dei cani randagi; essi provvedono a nutrire e accudire gli animali affidati nei limiti delle loro capacità e possibilità, segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità comportamentali o di salute degli stessi, per favorire il benessere e la corretta convivenza con gli esseri umani e gli altri animali.
2. Ogni cittadino ha facoltà di accudire e nutrire cani randagi, anche allo scopo di evitarne l'inselvaticimento, favorirne la socializzazione con l'uomo e la cattura con metodi indolori.
3. Chiunque provveda a nutrire cani su suolo pubblico o privato è comunque obbligato al rispetto delle norme di igiene e decoro urbano, evitando di disperdere gli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona e asportando i contenitori dei cibi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

ART. 10 - Attività delle associazioni per la protezione degli animali.

1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.
2. Le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) gestire canili sanitari;
- e) costruire e gestire i rifugi per cani;
- f) gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
- h) promuovere le adozioni degli animali;
- i) stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.

3. Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.

4. Deve essere garantito l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, in collaborazione con i relativi gestori, alle associazioni di cui al comma 2, al fine di monitorare il benessere degli animali.

ART. 11 - Guinzaglio e museruola.

I cani di proprietà di privati, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e tenendo al seguito la museruola e, per ogni evenienza, gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.

Nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

ART. 12 - Accesso nei luoghi pubblici.

I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:

- delle zone dedicate e attrezzate per il gioco dei bambini,
- dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

Nelle aree pubbliche e di uso pubblico i cani devono comunque essere condotti al guinzaglio e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

ART. 13 - Raccolta deiezioni.

1. Al fine di mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro urbano, gli accompagnatori dei cani sono obbligati ad essere muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni.

Sono esentati da tale obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.

2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani, è opportuno condurli su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.

3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire mediante contenitori "Dog Toilette" predisposti dall'Amministrazione Comunale a tale scopo.

Art. 14 - Cessione del proprio cane al canile comunale.

Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a tenere con sé un animale d'affezione deve formulare comunicazione al Comune di Faggiano, il quale darà comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a

condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio, in condizione di adottabilità.

A carico del proprietario rinunciatario è previsto il costo del mantenimento per tutta la sua permanenza presso il rifugio, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. n° 2 del 07/02/2020).

Il proprietario rinunciatario dovrà corrispondere, all'atto della rinuncia, un importo pari alle spese di mantenimento anticipate di 6 mesi.

Dovrà essere compilato un elenco dall'Ufficio Polizia Locale del Comune di Faggiano con tutti i nominativi dei rinunciatari alla proprietà dei cani, al fine di evitare che gli stessi possano adottare altri animali in seguito.

Art. 15 - Adozioni.

1. OGGETTO.

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente.

2. MODALITA' DI ADOZIONE.

- Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso i canili convenzionati, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

- L'affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi 60 giorni dall'accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne fanno richiesta scritta entro i suddetti termini.

L'adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l'animale entro 60 giorni dall'accalappiamento.

- L'adozione sarà consentita ai soli cittadini maggiorenni residenti a Faggiano e, previa valutazione da parte degli uffici competenti, potrà essere estesa ai soli cittadini residenti nella provincia di Taranto.

- Chi è interessato ad ottenere l'adozione di un cane di proprietà del Comune di Faggiano, potrà recarsi presso la struttura convenzionata per visionare gli animali.

Individuato il cane che si intende adottare potrà essere presentata la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, con i quali il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione dopo averne ricevuto il nulla osta dall'ufficio preposto, il quale si riserverà la facoltà di verificare i requisiti dell'adottante.

La struttura convenzionata consegnerà la scheda anagrafica del cane, con foto e microchip allegando il tutto all'autorizzazione. Il cane adottato, passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

3. INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO.

- Al fine di incentivare l'adozione dei cani di proprietà del Comune di Faggiano ospitati nei canili rifugio convenzionati, il Comune prevede la corresponsione di agevolazioni a titolo di rimborso spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute.

- Il rimborso annuo massimo è stabilito dal Comune di Faggiano in € 250,00, per la durata di anni 5.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata dall'affidatario entro il 31/01 di ogni anno a valere dall'anno solare precedente; essa deve essere compilata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ente, e dovrà essere corredata da tutti i giustificativi di spesa per i quali si chiede il rimborso. Saranno ritenuti validi solo i giustificativi di spese riconducibili all'affidatario del cane.

- Tale rimborso potrà essere corrisposto, previa valutazione dei requisiti dell'adottante da parte degli Uffici competenti, ai cittadini di Faggiano. Potrà inoltre essere valutata la possibilità di estendere la concessione dell'incentivo limitatamente ai cittadini residenti nella provincia di Taranto, in modo da rendere possibili i controlli degli Uffici preposti come da successivo comma 4.

- Non potranno essere corrisposti più di due incentivi per nucleo familiare. A tal fine sarà richiesto a ciascun adottante di compilare un modello di AUTOCERTIFICAZIONE DATI NUCLEO FAMILIARE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e verranno effettuati dei controlli a campione.

- E' facoltà dell'adottante rinunciare in qualsiasi momento al rimborso.

4. CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE.

L'Ufficio competente si riserva il diritto di effettuare periodicamente controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata; si intende quindi decaduto il diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare in corso.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO.

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'ente entro e non oltre 5 giorni, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido. Il diritto al rimborso spese si intende decaduto per entrambi.

6. SMARRIMENTO O DECESSO.

Nel caso di smarrimento o decesso dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre 3 giorni) al responsabile del servizio presso il Comune. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

Il diritto al rimborso spese si intende sospeso nei casi di smarrimento, fino all'accertato ritrovamento.

Il diritto al rimborso spese si intende decaduto nei casi di decesso avvenuti entro i 5 anni.

7. EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO.

In caso di cambio residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune del nuovo domicilio e del Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale in cui è ubicato entro 5 giorni. Restano valide le disposizioni di cui all'Art. 17, comma 3.

8. PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE.

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

NORME SPECIFICHE SUI GATTI E ANIMALI SELVATICI.

ART. 16 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.

2. Il Comune, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d'intesa con i servizi veterinari delle ASL.

4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei servizi veterinari della ASL.

6. I soggetti che curano l'alimentazione e la gestione delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area.

ART. 17 - Popolazione di colombi.

Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- Pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- Interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

NORME CONCLUSIVE

ART. 18 - Sanzioni.

Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina, secondo quanto indicato nell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.
3. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dal presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da € 150 a € 450.
4. Chiunque viola l'obbligo di utilizzare il guinzaglio, o di essere munito di museruola accedendo in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi i giardini e i parchi, è punito con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
5. Chiunque non dispone di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e chiunque non provveda alla rimozione delle stesse, è punito con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 come da articolo 25, comma 2 della L.R. n°2 del 07/02/2020.
6. Chiunque detiene animali in maniera non conforme, o non garantendo loro uno spazio di movimento idoneo, è punito con una sanzione da € 200,00 a € 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato, secondo quanto stabilito all'articolo 24, commi 1 e 2 della L.R. n°2 del 07/02/2020.
7. Chiunque contravviene al divieto di tenere i cani alla catena o di applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza, è punito con la sanzione da € 500,00 a € 1.500,00 secondo l'articolo 24, comma 2 della L.R. n°2 del 07/02/2020.
8. Chiunque contravviene al divieto di amputazione finalizzata unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo i casi previsti dall'articolo 24, comma 6 della L.R. n°2 del 07/02/2020.
9. Per ogni altra violazione non espressamente richiamata dalla L.R. n°2 del 07/02/2020, si farà riferimento al già esistente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali", allegato alla Deliberazione di C.C. n. 08 del 15.02.2005.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno immediatamente applicabili da parte degli organi di cui al successivo articolo 20; saranno riscosse dal Comune di Faggiano tramite versamento su conto corrente bancario e finalizzate a finanziare le politiche di contrasto al fenomeno del Randagismo.

In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura sostenute dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

ART. 19 - Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizi Veterinari ASL, Polizia Provinciale e Guardie Zoofile Volontarie di appartenenza alle Associazioni riconosciute (art. 29 L.R. n°2 del 07/02/2020).

ART. 20 - Abrogazione norme contrastanti.

Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.

Al Comune di Faggiano
Comando Polizia Locale

Il/la sottoscritto/a _____
nat_ a _____
e residente in _____ Via/Piazza _____ n° _____
codice fiscale _____ Tel. _____

CHIEDE

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile
convenzionato " _____ " ubicato in località _____,
rispondente al nome di _____
ed avente numero di chip _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a piena conoscenza del contenuto della L.R. n°02/2020 e del
"Regolamento Comunale per il benessere degli animali e la lotta al randagismo" approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n° _____ del _____, e di accettarne tutte le norme e gli obblighi relativi.

Data _____

Firma

Si allega fotocopia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato 2 - Disciplinare per l'adozione di cani randagi ricoverati nel canile convenzionato

Il Comune di Faggiano affida in adozione n. ____ cane/i di sua proprietà di cui all'allegata scheda n. ____ prot. ____ del ____/____/____ al Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____ in via _____ C.F. _____ identificato mediante _____.

ART. 1 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna al rispetto degli obblighi contenuti nella L.R. n°02/2020 e nel "Regolamento Comunale per il benessere degli animali e la lotta al randagismo" del Comune di Faggiano.

Si impegna inoltre al rispetto delle elementari condizioni di salute, alimentazione ed affetto ed in particolare a:

- I. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell'animale;
- II. Effettuare la pulizia dell'ambiente in cui vive il cane;
- III. Eseguire la pulizia igienica e periodicamente la tolettatura del cane;
- IV. Sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno;
- V. Sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell'animale periodicamente presso uno studio veterinario;
- VI. Effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;
- VII. Effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli;
- VIII. Provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al momento della consegna del cane;
- IX. Munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
- X. Procedere alla voltura del microchip dal Comune al relativo affidatario (a cura del Comune).

ART. 2 - Contributi

Gli Uffici comunali erogheranno l'incentivo secondo quanto stabilito dalla L.R. n°02/2020 e dal "Regolamento Comunale per il benessere degli animali e la lotta al randagismo" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____, previa formale richiesta di rimborso effettuata entro il 31/01 di ogni anno a valere dall'anno solare precedente, compilata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ente, che dovrà essere corredata da tutti i giustificativi di spesa riconducibili all'affidatario del cane.

L'adottante dovrà consentire all'Ufficio di effettuare periodicamente controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato. Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente non sarà liquidato alcun rimborso e sarà disposta la revoca dell'affidamento con riserva di esercitare azione risarcitoria nei confronti dell'affidatario in conseguenza delle violazioni degli obblighi imposti dal presente Disciplinare dallo stesso sottoscritto.

ART. 3 - Decesso o smarrimento

Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo, smarrimento o trasferimento di residenza dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24h) al responsabile del servizio, secondo le modalità previste ex artt. 5, 6 e 7 del "Regolamento Comunale per il benessere degli animali e la lotta al randagismo".

Faggiano lì ____/____/____

Il Responsabile

L'Affidatario

Faggiano lì, ___/___/_____ Nr. _____

Elementi identificativi dell'animale:

- Razza _____
- Taglia _____
- Sesso _____
- Mantello _____
- Colore _____
- Età (approssimativa) _____
- Numero transponder _____
- Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato iscritto all'Anagrafe Canina:

ASL nr _____ di _____ provincia di _____
indirizzo _____

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____
provincia di _____ tel _____/_____ identificato
mediante _____ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna
a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio

_____ ed a non cederlo a terzi, se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'ASL e al Comune di Faggiano.

Si impegna, altresì, a dichiarare agli stessi servizi (Comune e ASL) lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Comune a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Dichiara di aver preso visione del "Regolamento Comunale per il benessere degli animali e la lotta al randagismo" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____, e di impegnarsi a rispettare le norme in esso contenute.

Il Responsabile

L'affidatario del cane